



Spett.li Clienti

**Oggetto: D.lgs. 105/2022 – Novità in materia di CONGEDI e PERMESSI INPS**

Il Decreto Legislativo 105/2022, di attuazione della Direttiva UE 2019/1158, ha apportato importanti novità in vigore dallo scorso 13 agosto 2022 in materia di **congedo obbligatorio del padre, congedo parentale** nonché riguardo a **permessi e congedo straordinario** per l'assistenza di persone disabili.

**1. CONGEDO OBBLIGATORIO PADRE**

Il Decreto Legislativo 105/2022 inserisce nel Testo Unico della maternità e paternità (D.lgs. 151/2001) il congedo obbligatorio del padre, introdotto in via sperimentale già nel 2013 e reso poi strutturale per il corrente anno;

in particolare, il **padre lavoratore** (compreso il padre adottivo o affidatario), ha il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo di **10 GIORNI LAVORATIVI** (20 in caso di parto plurimo), da utilizzare in via continuativa o frazionata (**non è ammessa la frazionabilità a ore**), nell'arco temporale che va dai **2 mesi precedenti la data presunta del parto e i 5 mesi successivi**.

Tale congedo si cumula con l'eventuale fruizione del congedo di paternità (rinominato "congedo di paternità alternativo") che spetta al padre **soltanto** nei casi di morte/grave infermità/abbandono del bambino da parte della madre o di affidamento esclusivo del bambino al padre.

L'INPS ha precisato che i giorni di congedo obbligatorio sono fruibili dal padre anche durante il congedo di maternità della madre lavoratrice.

Per l'esercizio del diritto il lavoratore **deve presentare apposita RICHIESTA SCRITTA al datore di lavoro**, con un preavviso di almeno cinque giorni. Non deve essere fatta richiesta all'INPS.

La relativa indennità, pari al 100% della retribuzione, e gli oneri previdenziali sono interamente a carico dell'INPS.

La nuova norma introduce specifiche sanzioni per il datore di lavoro che rifiuta di concedere i giorni di congedo obbligatorio o ne ostacola l'esercizio.

**2. CONGEDO PARENTALE (ex maternità facoltativa)**

Importanti novità riguardano anche il congedo parentale; nello **specifico rimangono invariati i limiti massimi di fruizione, variando invece i periodi indennizzabili economicamente** di congedo parentale:

✓ **LIMITI DI FRUIZIONE**

- la madre può fruire di massimo 6 mesi di congedo parentale per ogni figlio entro i primi dodici anni di vita o dall'ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento;

- il padre può fruire di massimo 6 mesi (elevabili a 7 mesi nel caso in cui si astenga per un periodo intero o con almeno un periodo di 3 mesi continuativi) per ogni figlio entro i primi dodici anni di vita o dall'ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento;
- entrambi i genitori possono fruire complessivamente massimo di 10 mesi di congedo parentale (elevabili a 11 mesi nel caso in cui il padre si astenga per un periodo intero o con almeno un periodo di 3 mesi continuativi) per ogni figlio entro i primi dodici anni di vita o dall'ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento.

### ✓ **INDENNIZZO**

Le novità in materia di congedo parentale riguardano durata e indennizzo dello stesso. In particolare si prevede che:

- fino al dodicesimo anno di vita del bambino, **a ciascun genitore spetta**, per un periodo di 3 mesi, non trasferibili all'altro genitore, **un'indennità pari al 30% della retribuzione a carico INPS.**

Viene così aumentato da 6 a 12 anni di vita del bambino (o dal suo ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento) il periodo entro cui il congedo è indennizzato;

- i genitori hanno altresì diritto, **in alternativa tra loro**, a un ulteriore periodo di congedo della durata complessiva di 3 mesi, per i quali spetta un'indennità pari al 30% della retribuzione.

### **VENGONO COSÌ AUMENTATI DA 6 A 9 MESI IN TOTALE I MESI DI CONGEDO COPERTI DALL'INDENNITÀ AL 30% A CARICO INPS;**

Al genitore solo o a quello che ha ottenuto l'affidamento esclusivo del figlio, sono riconosciuti 11 mesi (non più 10) continuativi o frazionati di congedo parentale, indennizzati al 30% per un periodo massimo di 9 mesi (non più 6);

Inoltre i periodi di congedo parentale ulteriori ai 9 mesi indennizzabili per entrambi i genitori o per il genitore solo, sono previsti fino al dodicesimo anno (non più fino all'ottavo) di vita del bambino (o dal suo ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento) a condizione che il reddito individuale dell'interessato sia inferiore a 2,5 volte l'importo del trattamento minimo di pensione.

**A decorrere dalla data di entrata in vigore della norma, durante la fruizione del congedo parentale maturano i ratei di ferie, riposi e tredicesima mensilità, con la sola eccezione degli emolumenti accessori connessi all'effettiva presenza in servizio così aumentando il costo del datore di lavoro.**

### **3. PERMESSI LEGGE 104/1992**

Viene eliminato il principio del "**referente unico**" in base al quale, nel precedente sistema, non poteva essere riconosciuta a più di un lavoratore dipendente la possibilità di fruire dei giorni di permesso per l'assistenza alla stessa persona in situazione di disabilità grave.

A partire dal 13 agosto 2022, fermo restando il limite complessivo di 3 giorni al mese, il relativo diritto potrà essere riconosciuto a più soggetti tra quelli aventi diritto: pertanto più lavoratori potranno chiedere alternativamente tra loro il diritto a fruire dei permessi per l'assistenza alla stessa persona disabile.

#### **4. CONGEDO STRAORDINARIO**

Con riferimento al congedo straordinario (periodo non superiore a 2 anni, continuativi o frazionati) si prevede che il **relativo diritto spetti anche al convivente di fatto**, in via alternativa e al pari del coniuge e della parte dell'unione civile, e ciò anche nel caso in cui la convivenza con il soggetto da assistere sia stata instaurata successivamente alla richiesta di congedo.

Conseguentemente, a fare data dal 13 agosto 2022 è possibile usufruire del congedo in esame secondo il seguente **ordine di priorità**:

1. il coniuge convivente / la parte dell'unione civile convivente / il convivente di fatto di cui all'articolo 1, comma 36, della legge n. 76/2016, della persona disabile in situazione di gravità;

2. il padre o la madre, anche adottivi o affidatari, della persona disabile in situazione di gravità, in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente / della parte dell'unione civile convivente / del convivente di fatto di cui all'articolo 1, comma 36, della legge n. 76/2016;

3. uno dei figli conviventi della persona disabile in situazione di gravità, nel caso in cui il coniuge convivente / la parte dell'unione civile convivente / il convivente di fatto di cui all'articolo 1, comma 36, della legge n. 76/2016 ed entrambi i genitori del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti;

4. uno dei fratelli o sorelle conviventi della persona disabile in situazione di gravità nel caso in cui il coniuge convivente / la parte dell'unione civile convivente / il convivente di fatto di cui all'articolo 1, comma 36, della legge n. 76/2016, entrambi i genitori e i figli conviventi del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti;

5. un parente o affine entro il terzo grado convivente della persona disabile in situazione di gravità nel caso in cui il coniuge convivente / la parte dell'unione civile convivente / il convivente di fatto di cui all'articolo 1, comma 36, della legge n. 76/2016, entrambi i genitori, i figli conviventi e i fratelli o sorelle conviventi siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti.

Si evidenziano le differenze terminologiche di quanto sopra:

L'articolo 29 della Costituzione definisce il **matrimonio** come un "ordinato sull'uguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell'unità familiare".

L'**Unione civile** non è un matrimonio, ma una «specifica formazione sociale» composta da persone dello stesso sesso,

La **convivenza di fatto** viene posta in essere da una coppia formata da "due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile".

Si rimane a completa disposizione per eventuali chiarimenti

Studio Dott. Carelli Giampietro